

Legge regionale 2 marzo 2022, n. 5

Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 - 2006).

(BURC n.37 del 2 marzo 2022)

Art. 1

(Integrazioni all'art. 11 della [l.r. 11/2004](#))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della [legge regionale 19 marzo 2004, n. 11](#) (Piano regionale della salute 2004 -2006), è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Al fine di assicurare l'esigibilità sociale della missione assistenziale cui i distretti sanitari sono destinati, vengono individuate, ove necessarie nel rispetto del criterio geo-demografico e socioeconomico, le seguenti strutture e organizzazioni distrettuali, strumentali a generare un nuovo modello di erogazione di assistenza di prossimità a garanzia di una maggiore attenzione alla persona umana, da esercitarsi nei luoghi in cui la stessa abbia fissato la propria dimora abituale:
 - a) la casa di continuità, da intendersi quale struttura fisica garante dell'assistenza multidisciplinare primaria, assicurata da personale dipendente e comunque a disposizione del sistema della salute pubblico, anche in regime convenzionale;
 - b) l'ospedale di comunità, da intendersi quale struttura sanitaria fissa della rete territoriale, prevalentemente infermieristica, a ricovero breve destinato a pazienti cui necessitano trattamenti sanitari di media e bassa intensità clinica comportanti degenze brevi;
 - c) la centrale operativa territoriale, da intendersi quale strumento organizzativo per la corretta presa in carico dell'individuo bisognoso di ricorrere alle cure del sistema della salute e per il monitoraggio continuo dei residenti stanziali."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.